



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. TANCREDI – V. AMICARELLI"  
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado



Cod. Mecc.: FGIC83000X - Cofisco: 83003340714 - Tel. 0884561218 - Fax 0884568428

Email: [fgic83000X@istruzione.it](mailto:fgic83000X@istruzione.it) PEC: [fgic83000x@pec.istruzione.it](mailto:fgic83000x@pec.istruzione.it) Sito web: [www.scuolatancredimontesantangelo.it](http://www.scuolatancredimontesantangelo.it)

Prot. n. 2769/B.3a - D.3a - C.1 - B.10

Monte Sant'Angelo, 02/05/2014

Circolare Interna n. 103

A TUTTO PERSOLE DIPENDENTE  
SEDE DI SERVIZIO

OGGETTO: **Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.**

**Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 17 febbraio 2014, n. 2.**

Con Legge n.125 del 30 ottobre 2013 è stato convertito in Legge con modifiche il Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni".

La legge di conversione, modificando il citato decreto legge, introduce una disposizione in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti al fine di contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle amministrazioni. In particolare, l'art. 4, comma 16 bis, del decreto ha novellato il comma 5 ter dell'art. 55 septies del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Al fine di assicurare l'interpretazione omogenea della norma la Circolare Funzione Pubblica del 17/02/2014 n. 2 affronta e chiarisce le modifiche legislative apportate al comma 5 ter dell'art. 55 septies del citato D. Lgs. 165/2001.

Alla luce delle modifiche apportate il nuovo testo prevede "Nel caso in l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici **il permesso è giustificato** mediante la presentazione di attestazione **anche in ordine all'orario**, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.

A seguito dell'entrata in vigore della novella, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali [e non di assenze per malattia], secondo la disciplina dei C.C.N.L., o di istituti contrattuali similari o alternativi (come permessi brevi o la banca delle ore).

L'attestazione di presenza è consegnata al dipendente per il successivo inoltro all'amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la mail dovrà contenere il file scansionato in formato PDF dell'attestazione.

Dall'attestazione debbono risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Al riguardo va chiarito che l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l'attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.

Per il caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia; in questa ipotesi, il medico redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalità (Circolari nn. 1 e 2

DFP/DDI/ del 2010) e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Come di regola, il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.

Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, ai fini di una semplificazione si ritiene che possa essere sufficiente anche un'unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. Gli interessati dovranno produrre tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno far seguito le singole attestazioni di presenza - redatte e trasmesse come sopra indicato - dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate. In questi casi l'attestazione di presenza dovrà contenere anche l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.

Si rammenta infine che l'attestazione di presenza può essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorio (per un modello di dichiarazione si veda l'allegato) redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del D.D.R. n. 445 del 2000). Rimane fermo in tal caso che le Amministrazioni dovranno inoltre attivare i necessari controlli sul loro contenuto ai sensi dell'arti 71 del citato decreto, provvedendo alla segnalazione all'autorità giudiziaria penale e procedendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 SD.P.R. n. 445 del 2000)". (\*)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof. Luca FIDANZA

**ALLEGATO (\*\*):**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**  
(rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_  
nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
e residente a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_  
documento N. \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

**DICHIARA**

che lo/la stesso/a in data odierna si è recato/a \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
denominazione della struttura \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ per sottoporsi a visita/terapia/prestazione specialistica/esami  
diagnostici dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_.

Si allega copia documento di identità.

\_\_\_\_\_  
Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Il/La dichiarante \_\_\_\_\_

(\*) Il testo virgolettato riporta integralmente quanto contemplato dalla Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 17/02/2014, n. 2.

(\*\*) Il presente allegato è pubblicato, in formato word, su sito web dell'Istituto nella sezione Modulistica online categoria PERSONALE.